



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 5

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 5 dicembre 2022

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella seduta del 17 ottobre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 6/10/2022, pervenuto in pari data, prot.n.460, proposto dalla Ternana Rugby Club ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Omero Ferranti, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio nella riunione in data 29/09/2022, Comunicato Amichevole/01/GST, pubblicato in data 30/09/2022, con cui, in relazione alla gara del quadrangolare amichevole in data 25/9/2022, Cisterna Rugby ASD v Ternana Rugby ASD, il Sig. Gabriele Giorgi, giocatore e tesserato della stessa associazione reclamante, è stato sanzionato con la squalifica di sei mesi, dal 26/9/2022 al 25/3/2022 compresi, per l'infrazione dell'art. 27/01, lett. q) (morso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'associazione reclamante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe esponendo che il giocatore nell'occasione del fatto sanzionato sarebbe stato portato a terra dal placcatore avversario, il quale avrebbe *"continuato a stringere la palla e, contestualmente,*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

probabilmente senza accorgersene nella concitazione dell'azione, il collo e il volto del placcato", ed in quel momento "il Signor Gabriele Giorgi ha reagito mordendo l'avambraccio (non la mano) del Signor Marco Cuomo, al solo fine di liberarsi dalla stretta dell'avversario" e, pertanto, "tale gesto, non è stato effettuato per offendere, bensì per liberarsi in modo istintivo dalla presa al collo che stava subendo nella medesima azione."

La stessa reclamante, quindi, ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, del Regolamento di Giustizia.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 17/10/2021 per la camera di consiglio della Corte del 20/10/2022, da tenersi anche con modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2022 si collegavano telematicamente per la reclamante il Vice Presidente Sig. Iacopo Canulli, il dirigente accompagnatore Sig. Alberto Tattoli e il Sig. Gabriele Giorgi in persona. Dopo che il Sig. Gabriele Giorgi era sentito dalla Corte sui fatti oggetto del reclamo, il Sig. Tattoli illustrava lo stesso reclamo, precisava che il Sig. Giorgi si era scusato per quanto accaduto, che il fatto non aveva generato gravi conseguenze e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di gioco avvenuta in occasione di una gara amichevole disputata in data 25 settembre 2022, tra la Cisterna Rugby ASD e la Ternana Rugby ASD, che ha portato alla espulsione del giocatore della Ternana Rugby ASD, Sig. Gabriele Giorgi, che avrebbe dato un morso a un giocatore avversario.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Enrico Giuliani, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che *"In una situazione di gioco (ruck) mordeva un avversario sulla mano"*. Nello stesso referto, inoltre, nel Mod. D il Sig. Giuliani precisava quanto segue: *"Al 25 mn (tempo unico di 30 mn) in una azione di gioco (situazione di ruck) il giocatore della società Ternana Rugby Club con maglia n.15 Giorgi Gabriele Tess. FIR. 306164 che era stato regolarmente portato a terra da un avversario, dava un morso su una mano (un intervento volontario di antiggioco)"*.

In occasione della camera di consiglio, a seguito di precisa domanda, il Sig. Giorgi ha riferito che *"il giocatore mi ha placcato alto perché avevo il suo braccio sul collo, mi toccava anche il pallone, quindi siamo caduti a terra orizzontalmente, io non ho avuto neanche la forza di mettere la palla a disposizione così ho cercato di liberarmi in tutti i modi. La sua mano sul collo copriva anche il pallone. L'azione è stata un po' concitata. Il braccio (dell'avversario ndr) arrivava al mento, il morso è stata colpa mia e mi scuso tantissimo. Sì, portavo il paradenti"*.

Dal referto e da quanto emerso nella camera di consiglio, pertanto, risulta confermata la circostanza che nel corso della gara di cui è reclamo il giocatore Sig. Gabriele Giorgi ha dato un morso ad un avversario, e che lo stesso Giorgi non si è trovato in una situazione di costrizione o sofferenza fisica tale da poter in qualche modo giustificare il gesto compiuto, ancorché non abbia procurato serie conseguenze al giocatore vittima.

La fattispecie del morso è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. q), del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni.

Il Collegio osserva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nel minimo edittale. Inoltre, considerate varie circostanze, e precisamente che si tratta di un giocatore di venticinque anni, che la gara era un'amichevole, che lo stesso in passato ha subito due squalifiche, nel 2013 e nel 2016, e che il morso, comunque, è un gesto grave totalmente estraneo al rugby, si ritiene che non ricorrano i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti invocate.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pertanto, in base al potere discrezionale previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, appare adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 11 e 27/1, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 17 ottobre – 5 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro